

POSIZIONE COMUNE (CE) N. 21/2002**definita dal Consiglio il 6 dicembre 2001**

in vista dell'adozione della direttiva 2002/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., recante ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (penta-bromodifenil etere)

(2002/C 110 E/02)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 14 del trattato dev'essere instaurato uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

(2) I rischi per l'ambiente presentati dal pentabromodifenil etere (pentaBDE) sono stati valutati in base al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti ⁽⁴⁾. La valutazione dei rischi ha individuato la necessità di ridurre i rischi che il pentaBDE presenta per l'ambiente. Nel parere del 4 febbraio 2000 il Comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente (CSTEE) ha confermato le conclusioni della valutazione del pentaBDE e ha ribadito la necessità di ridurre i rischi al fine di proteggere l'ambiente. Nel parere del 19 giugno 2000 il CSTEE ha inoltre confermato l'inquietudine circa l'esposizione al pentaBDE dei bambini allattati al seno ed il fatto che i crescenti livelli di pentaBDE nel latte materno potrebbero essere riconducibili ad un impiego non ancora identificato.

(3) Nell'ambito del regolamento (CEE) n. 793/93 la Commissione ha adottato una raccomandazione relativa ad una

strategia di riduzione dei rischi presentati dal pentaBDE, la quale prevede restrizioni alla commercializzazione ed all'impiego di pentaBDE al fine di controllare i rischi per l'ambiente. La Commissione ha inoltre raccomandato che ogni futuro provvedimento prenda in considerazione gli aspetti relativi al rischio d'esposizione dei neonati tramite il latte materno.

(4) Al fine di proteggere la salute e l'ambiente, l'immissione sul mercato e l'uso del pentaBDE e l'immissione sul mercato di articoli contenenti pentaBDE dovrebbero essere vietati.

(5) Gli eteri di difenile tecnici disponibili in commercio sono miscele e contengono molecole con un numero variabile di atomi di bromo. L'ottabromodifenil etere (octaBDE) tecnico contiene pentaBDE, oltre ad octaBDE ed eptaBDE. Al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente, l'uso di octaBDE contenente più dello 0,1 % di pentaBDE non potrà più essere ammesso dal momento che l'uso di pentaBDE sarà vietato.

(6) La presenza di pentaBDE in concentrazioni superiori allo 0,1 % può essere identificata per mezzo di tecniche analitiche quali la GC-MS (gascromatografia/spettrometria di massa). Tali tecniche sono in grado di distinguere tra l'octaBDE ed il pentaBDE tecnici.

(7) La presente direttiva lascia impregiudicata la normativa comunitaria in materia di prescrizioni minime per la tutela dei lavoratori, stabilita nella direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ⁽⁵⁾, e nelle singole direttive basate su quest'ultima, in particolare la direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) ⁽⁶⁾, e la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) ⁽⁷⁾,

⁽¹⁾ GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 112.

⁽²⁾ GU C 193 del 10.7.2001, pag. 27.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 6 settembre 2001 (GU C 72 E del 21.3.2002, pag. 228), posizione comune del Consiglio del 6 dicembre 2001 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/38/CE (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 66).

⁽⁷⁾ GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato conformemente a quanto stabilito nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ... (*). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... (**).

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione

ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo

La Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

(*) Dodici mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

(**) Diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

ALLEGATO

All'allegato I della direttiva 76/769/CEE è aggiunto il seguente punto [XX]:

«[XX] difenil etere, derivato pentabromato $C_{12}H_5Br_5O$	1. Non può essere immesso sul mercato o utilizzato come sostanza o come componente di sostanze o di preparati in concentrazioni superiori allo 0,1 % in massa. 2. Non possono essere immessi sul mercato articoli contenenti tale sostanza, o parti nelle quali se ne fa uso in funzione di ritardante di fiamma, in concentrazioni superiori allo 0,1 % in massa.»
--	---

MOTIVAZIONI DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 15 gennaio 2001 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva basata sull'articolo 95 del trattato, relativa alle restrizioni in materia d'immissione sul mercato e uso di talune sostanze e preparati pericolosi (pentabromodifenil etere) ⁽¹⁾.
2. Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere in prima lettura il 6 settembre 2001 ⁽²⁾.
3. Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere il 25 aprile 2001 ⁽³⁾.
4. Il 6 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato una posizione comune in conformità dell'articolo 251 del trattato.

II. OBIETTIVO

La proposta della Commissione vieta l'uso e l'immissione sul mercato di articoli contenenti il pentabromodifenil etere (pentaBDE).

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1. La proposta è all'esame del Consiglio dall'inizio del 2001. La posizione comune del Consiglio corrisponde in generale alla proposta modificata della Commissione.

Il Consiglio ha integrato un emendamento proposto dal Parlamento europeo ed ha inserito, in parte, un altro emendamento.

2. Il Consiglio si è compiaciuto dell'*emendamento* 5 che sopprime la deroga per l'ottabromodifenil etere (octaBDE) contenente meno del 5 % di pentaBDE.
3. Il Consiglio ha integrato la parte dell'*emendamento* 2 che stabilisce che l'octaBDE contenente più dello 0,1 % di pentaBDE non potrà più essere ammesso dal momento che l'uso del pentaBDE sarà vietato.
4. Il Consiglio non ritiene opportuno esaminare un'estensione del campo di applicazione della direttiva all'ottabromodifenil etere (octaBDE) e al decabromodifenil etere (deca BDE) prima che la valutazione dei rischi sia stata completata. Di conseguenza il Consiglio non ha accolto gli *emendamenti* 1, 3, 6, 15, 16 né parte dell'*emendamento* 2.
5. Il Consiglio ha respinto parimenti l'*emendamento* 4 concernente le procedure di valutazione e di controllo dei rischi, perché il Consiglio ritiene che tale emendamento esuli dal campo di applicazione della direttiva.

IV. CONCLUSIONI

Con l'integrazione degli emendamenti del Parlamento europeo che rafforzano le disposizioni sul pentaBDE, il Consiglio ritiene di aver trovato una soluzione equilibrata che, da una parte, prende in considerazione la procedura di valutazione dei rischi e dall'altra garantisce un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente.

⁽¹⁾ GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 112.

⁽²⁾ GU C 75 E del 21.3.2002, pag. 288.

⁽³⁾ GU C 193 del 10.7.2001, pag. 27.